



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 5

del 18/04/2006

OGGETTO

Piano Comunale per la Disciplina del Commercio su aree pubbliche Legge Regionale 24 luglio 2001, n.18 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 1 agosto 2003 n.11 e relativi regolamenti.

L'anno duemilasei, il giorno diciotto del mese di aprile nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

In persona del Dott. Alfonso Magnatta, nominato con Decreto Prefettizio 31 marzo 2006, assistito dal Segretario Generale Dott. Vincenzo Zanzarella, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che con deliberazione consiliare n.142 del 19/10/2002 era approvato il Piano per il Commercio nelle aree pubbliche con validità quadriennale;

Atteso che esso Piano era redatto ai sensi dei titoli I e X del D.L.vo 31/03/98 n.114 per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche ed in esecuzione della L.R. 24/07/01 n.18;

Considerato che la validità quadriennale è scaduta e nel frattempo la normativa di base è stata modificata ed integrata dalla L.R. n.11 del 01/08/2003 e dai regolamenti attuativi del 2003 e 2004 e sono intervenute altre normative in ordine alle fattispecie disciplinate nel regolamento di che trattasi (vedi Legge n.59 riferita ai produttori agricoli);

Considerato che, conseguentemente, è necessario aggiornare il documento programmatico in oggetto per adeguarlo alle intervenute normative, nonché specificare alcuni siti che hanno avuto nel periodo intermedio destinazioni mercatali;

Vista la proposta del nuovo testo redatto dall'Unità Operativa Commercio e ritenuto condivisibile;

Dato atto che è stato acquisito il parere della 3^a Commissione Consiliare in data 21/02/2006;

Visto che in data 20/12/2005 è stato chiesto alle Associazioni Commerciali previste dall'art.13 della L.R. n.18/2000 parere in merito e che le stesse hanno condiviso il testo;

Vista la normativa di comparto;

Visto il parere favorevole del Dirigente AA.GG., reso ai sensi dell'art.49, comma 1, del TUEL approvato con D.L.vo n.267/2000;

DELIBERA

1. Approvare il Piano per la disciplina del Commercio su aree pubbliche con validità quadriennale nel testo allegato al presente atto a farne parte integrante, composto da n.29 articoli comprensivo dell'allegato A e di n.1 piantina planimetrica in cui sono evidenziati i nuovi insediamenti per il Commercio su aree pubbliche;
2. Dare atto della natura regolamentare del piano sulle aree pubbliche per cui lo stesso sarà soggetto alla doppia pubblicazione per la sua entrata in vigore ai sensi dell'art.19 del vigente Statuto Comunale;

3. Trasmettere, altresì, il presente atto ad avvenuta esecutività al Settore AA.GG., U.O. Commercio.
4. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.L.vo n.267/2000.

COMUNE DI MOLFETTA

**Piano comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche
Legge regionale 24 luglio 2001, n. 18 e *succ. mod. e integrazioni di cui alla
Legge regionale 01 agosto 2003 n.11 e relativi regolamenti.***

TITOLO 1 PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Procedure di adozione e finalità del Piano di commercio sulle aree pubbliche.

1. Il Comune, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, approva il seguente piano per il commercio sulle aree pubbliche avente validità quadriennale. Il piano, adottato dal Consiglio Comunale, può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.

2. Il piano, sottende ad obiettivi specifici di sviluppo del commercio su aree pubbliche e di integrazione con gli interventi in materia di commercio su area privata o sede fissa, con particolare riguardo alla politica di promozione e sviluppo cittadino e contiene, in particolare:

- a) la ricognizione di fiere e mercati esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date e aree di svolgimento;
- b) le determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero e ampiezza dei posteggi;
- c) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
- d) la definizione di eventuali priorità integrative;
- e) la definizione di eventuali disposizioni a favore di consorzi di operatori;
- f) le determinazioni in materia di posteggi per operatori appartenenti a categorie di portatori di handicap, e produttori agricoli di cui alla Legge 59/1963, come sostituita dal D.lgs. 228/2001 e *succ. integrazione di cui al D.lgs. 99/2004;*
- g) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;
- h) l'individuazione di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
- i) la determinazione degli orari di vendita;
- l) le norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A e B;
- m) le eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del D.lgs. 114/1998;

n) le norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni per la partecipazione alle fiere cittadine che avverrà mediante emissione di Bandi specifici contenenti:

1) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;

2) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

3) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente libero o comunque non assegnati;

4) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi agli aventi diritto;

5) le modalità e gli eventuali divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;

6) le norme atte a promuovere una maggiore informazione e tutela dei consumatori.

3. La ripartizione per merceologia dei posteggi nelle fiere e nei mercati può essere disposta esclusivamente dal piano di cui al presente articolo e, per le fiere e mercati per i quali è obbligatorio anche un apposito Bando, solamente attraverso la specifica individuazione dei posteggi da esso operata.

Art. 2

Ambito di applicazione.

Il presente regolamento è redatto ai sensi dei titoli I e X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed in esecuzione della legge regionale 24 luglio 2001 n. 18, *modificata e integrata dalla legge regionale n.11 del 01 agosto 2003 e relativi regolamenti attuativi.*

1. Le sue norme si applicano a tutti gli operatori di commercio, agli industriali ed agli artigiani su aree pubbliche comprese nel territorio comunale, che intendano esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti, nonché, limitatamente all'uso delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 come sostituita da D.lgs 228/2001 come *integrato dal D.lgs.99/ 2004*;

2. La Legge si applica anche ai soggetti che intendano vendere ed esporre per la vendita al dettaglio, sulle aree previste dalla Legge, opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla Legge 20 novembre 1971, n.1062.

3. Le funzioni di vigilanza sull'attuazione del regolamento, sono demandate al Comando di Polizia Municipale –Sezione Commercio ed Annona- al Settore Attività Produttive ed all'Assessorato regionale competente, ciascuno per la propria competenza.

4. Saranno applicabili eventuali ulteriori specifici provvedimenti emanati dalla Giunta regionale pugliese per la disciplina degli aspetti attuativi delle Legge 18/2001.

Art. 3 **Definizioni.**

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lett. a), del D.lgs 114/1998; tali autorizzazioni comportano la concessione di area pubblica per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzata o quotidianamente durante tutta la settimana o in uno o più giorni della settimana da parte dello stesso soggetto;

b) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e purché in forma itinerante, di cui all'articolo 28 comma 1, lettera b), del D.lgs 114/1998;

c) per concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;

d) per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;

e) per settori merceologici, il settore alimentare e il settore non alimentare di cui alla L.R.11/2003 e Regolamento Regionale n.14/2004;

f) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali così come previsti *all'art.6 della legge regionale n.11 del 1 Agosto 2003;*

g) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dalla L. 59/1963, come sostituita dal D.lgs 228/2001 e *integrata dal D.lgs.99/2004 ;*

h) per artigiani , i soggetti che manipolano materie prime trasformandole in prodotto a merceologia autonoma;

i) per industriali , i soggetti che producono merceologia attraverso aziende non classificate tra quelle artigianali;

l) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta di più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

m) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;

n) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività tradizionali.

Le autorizzazioni disciplinate dal seguente regolamento sono strettamente personali e possono essere cedute unitamente all'azienda commerciale cui si riferiscono nei modi e con i procedimenti previsti dalle normative di legge e di regolamenti di comparto.

Art. 4

Caratteristiche e articolazione merceologica delle manifestazioni.

1. I mercati cittadini, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:

a) Annuali divisi a loro volta in:

- Giornalieri, qualora si svolgano per sei giorni a settimana nel corso dell'anno;
- Settimanali, qualora si svolgano per un solo giorno alla settimana nel corso dell'anno;

b) Stagionali, qualora si svolgano per un periodo non superiore ai sei mesi l'anno.

2. Il Comune può prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, nonché, prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

3. Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A del presente regolamento.

4. Il Comune, al fine di promuovere il turismo cittadino, il marketing del territorio e/o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico, può consentire sagre o manifestazioni promozionali anche in contesti commerciali, mercatali o culturali, aree attrezzate e similari con la partecipazione degli operatori su aree pubbliche o con la partecipazione di soggetti iscritti nel Registro delle imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane ovvero a soggetti che pongono in essere attività creative o altro in maniera occasionale.

Art. 5

Requisiti per l'esercizio dell'attività.

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da operatori in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale di cui **all'articolo 6 della L.R. 11/2003 e precisamente (comma 1 e 2 dell'art.6 della L.R. 11/03):**

- è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio riconosciuto dalla Regione Puglia, da un'altra Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di istituto secondario;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio o avere prestatato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.

Per gli esercenti attività nel settore alimentare vengono definiti requisiti formativi specifici.

L'attività formativa relativa ai corsi di formazione per l'esercizio dell'attività commerciale è disciplinata dal Regolamento Regionale 23 dicembre 2004 n.14 , attuativo della L.R. N. 11/2003.

Coloro che posseggono la qualifica di artigiani , industriali, antiquari ed affini e gli artisti che espongono e/o mettono in vendita l'opera da loro stessi creata non necessitando in tal caso di apposita autorizzazione commerciale.

2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi di settore che regolamentano la loro vendita.

3. *L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell'autorizzazione sottostà alla verifica dei requisiti soggettivi e professionali.*

4. E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni a soggetti di nazionalità non italiana si applica la stessa disciplina prevista per il rilascio a cittadini italiani.

5. E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di specifico atto di delega nella forma della scrittura privata autenticata e del titolo originale dell'autorizzazione, *fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi*. Entrambi i documenti dovranno essere esibiti ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.

TITOLO II

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I POSTEGGI SITI NEL TERRITORIO CITTADINO.

Art. 6

Autorizzazione di tipo A esercitata con panche o postazioni fisse.

1.L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio di tipo A) è rilasciata con riferimento ai posteggi dei mercati giornalieri e settimanale. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2.Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio, essa ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa motivata disposizione scritta dell'Organo che l'ha rilasciata.

La nuova assegnazione potrà essere negata in caso di gravi e conclamate inadempienze dell'operatore nell'uso del suolo pubblico assegnato.

3.L'autorizzazione tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio consente:

a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;

b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.

4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione e connessa concessione di posteggio.

Restano salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento o quelle di società cui sono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

5. E' ammesso in capo a uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.

6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico - sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico, se disposti dal Comune, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Art. 7

Procedura di rilascio delle autorizzazioni.

1. Il rilascio delle autorizzazioni e contestuale assegnazione dei posteggi è di competenza del Comune in cui ha sede il posteggio. Il rilascio sarà preceduto da apposito bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo indicato nel bando.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, nel caso si siano verificate vacanze, il Comune farà pervenire all'Assessorato regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni potranno essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire all'Ufficio protocollo del Comune nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni. La mancata comunicazione è intesa come il silenzio assenso.

4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto; la graduatoria degli operatori ottenuta in base alle presenze effettuate (che saranno annotate nel ruolo della spunta tenuto presso il Comune) avrà validità annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente Piano;

b) maggiore anzianità di iscrizione al **Registro delle Imprese** per l'attività di commercio al dettaglio su aree Pubbliche;

c) maggiore anzianità di iscrizione al **Repertorio Economico Amministrativo** per l'attività di commercio al dettaglio su aree Pubbliche;

5. Nel caso di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, saranno predisposte distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.

6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, in relazione al settore merceologico indicato nella autorizzazione.

7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative ai produttori agricoli di cui alla L. 59/1963 come sostituita da D.lgs 228/2001 e *integrata dal D.lgs.99/2004*;

8. Nell'assegnazione di posteggi vacanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sarà emesso apposito bando pubblico. Nessun titolo di priorità sarà assegnato alle istanze già agli atti del Comune.

9. Non potrà essere rilasciata l'Autorizzazione nei casi di indisponibilità di posteggio nell'ambito delle aree previste dal Piano per i mercati rionali o settimanale o per posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.

10. Non potrà essere negata l'autorizzazione nel caso in cui nelle aree di utilizzazione siano disponibili posteggi in relazione alla merceologia se è stata operata la specifica destinazione.

Art. 8

Subingresso nelle autorizzazioni.

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede ad inoltrare al Comune in cui ha sede il posteggio, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegando l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e la autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi e professionali *previsti all'art.6 della L.R.11/2003*, compresi quelli previsti dalla normativa antimafia.

2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro il termine perentorio di un anno.

3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa, perentoriamente per non oltre sei mesi dalla data dell'evento.

4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese. La disposizione si applica anche nel caso di conferimento in società.

5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione tipo A, questi lo comunica entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

Art. 9

Autorizzazione di tipo B relativa all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune di residenza dei richiedenti o, in caso di società di persone dal Comune in cui ha sede legale la società. Non si può rilasciare più di una autorizzazione di tipo B allo stesso richiedente.

2. L'autorizzazione di tipo B abilita:

a) all'esercizio del commercio in forma itinerante;

b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;

c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;

d) alla vendita al domicilio, come definita all'art.28, comma 4, del D.lgs, 114/1998 . *Nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, si applicano le norme previste dai comma 4, 5 e 6 dell'art.26 della L.R. 11/2003.*

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, e comunque non superiori a un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. L'inizio dell'ora di permanenza deve essere accertato dallo stesso operatore di vigilanza nel caso di rilevazione dell'infrazione.

4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di sessanta giorni.

5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro dell'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova

autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.

6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, a inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 del presente regolamento.

Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali per la vendita di prodotti alimentari agricoli tipici e venduti in un determinato periodo dell'anno (meloni, angurie, carciofi, castagne, ecc.).

Le autorizzazioni temporanee hanno validità limitata al periodo indicato nella autorizzazione e sono rilasciate nel rispetto della disciplina generale di comparto e del presente regolamento.

Art. 10

Revoca e sospensione delle autorizzazioni.

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio materiale dell'autorizzazione;

c) nel caso di subingresso qualora l'attività non sia ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del periodo previsto nelle autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, regolarmente documentati. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poter esercitare non sono computati ai fini della revoca.

2. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie che comporta la revoca, la comunica, nella forma dell'avvio del procedimento di cui alla legge n. 241/90 e succ., all'interessato fissando un termine non superiore a 20 giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca, se dovuto.

3. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del D.lgs 114/1998 e cioè particolare gravità o recidiva verificatasi nell'anno solare di competenza. *La sospensione è disposta con lo stesso provvedimento dell'Organo che ha irrogato la sanzione amministrativa; in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, lo stesso Organo dispone la sospensione con separato provvedimento.*

In merito alle norme relative all'applicazione delle sanzioni si fa riferimento a quelle previste dalla L.689 del 24.11.1981 e, in particolare, per l'istituto della recidiva opera il principio della reiterazione, di cui all'art.8 bis comma 5, Il periodo della L.689/81 succitata, che prevede l'estinzione del reato amministrativo in caso di avvenuta oblazione.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 11

Istituzione di nuovi mercati e fiere.

1. E' in facoltà del Comune l'istituzione di nuove fiere o mercati previo riordino, riqualificazione, potenziamento e l'ammodernamento di quelli già esistenti compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale;
2. La scelta del giorno o della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini
3. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere si terrà conto:
 - a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;
 - b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti nel rispetto delle norme igienico - sanitarie;
 - c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - d) delle esigenze di polizia stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;
 - e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di autolinee;
 - f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici in proporzione al numero dei posteggi e all' afflusso dell'utenza;

- g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire almeno la dimensione ottimale del posteggio, indicata dalle Associazioni di categoria.
4. Per l'istituzione di fiere promozionali, in relazione al presumibile maggiore afflusso dei consumatori, deve tenersi particolare conto delle condizioni di accesso e della presenza di parcheggi.
 5. Il Comune potrà istituire fiere o mercati specializzati, solo previa verifica che il presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, sia in grado di sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri Comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.

Art. 12

Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati.

1. La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) persistente scarsa funzionalità e attrazione verificatasi con la decadenza del 70 per cento delle concessioni esistenti;
- c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto, esclusivamente nell'ambito del piano comunale per il commercio su aree pubbliche e su parere obbligatorio delle associazioni provinciali di rappresentanza delle imprese del commercio, lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 7, comma 4, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui all'articolo 7.

3. Lo spostamento di mercati ove si svolgano in area urbana può essere disposto esclusivamente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area urbana.

4. Il disposto del comma precedente non si applica:

- a) alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
- b) al trasferimento temporaneo di mercati;
- d) alla variazione di data di svolgimento.

5. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, comma 3.

6. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, avendo garantito adeguata informazione agli operatori, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 7, comma 4., prima di iniziare il procedimento di assegnazione con Bando.

7. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzio cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie che potranno essere formulate e gestite dagli Enti o associazioni convenzionati, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, tenendo conto, in ogni caso, delle esigenze commerciali e del buon esito delle manifestazioni.

8. Per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati e fiere saranno previsti almeno due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigianato tipico pugliese.

9. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto in aree previamente determinate nel piano e per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.

10. Possono essere individuate apposti percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, in generale o determinate condizioni o in particolari orari.

Art. 13

Adempimenti nei confronti dell'Osservatorio regionale del commercio.

Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio, nonché di consentire un'adeguata divulgazione delle informazioni, il Comune trasmette all'Assessorato regionale competente:

a) copia dei piani per il commercio su aree pubbliche, comprensiva degli allegati tecnici;

b) una relazione, entro il mese di aprile di ciascun anno, sullo stato del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, comprensiva di valutazioni tecnico-economiche dei principali problemi riscontrati o previsti;

c) un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni di tipo sia A che B rilasciate nel corso dell'anno precedente e complessivamente in esame.

TITOLO IV

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 14

Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere.

1. Il rilascio delle autorizzazioni ed occupazione dei posteggi nelle fiere cittadine è disciplinato da apposito bando annuale, da emanarsi nel mese di febbraio per le due fiere tradizionali annuali della Madonna dei Martiri e San Nicola ed entro i tre mesi precedenti per eventuali altre future manifestazioni, e conterrà gli elementi previsti nell'art. 1 comma 2, lett. n) con la seguente procedura:
 - a. Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare, la merceologia principale trattata, nonché esporre le altre eventuali comunicazioni o dichiarazioni previste nel Bando comunale. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto.
 - b. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale.
2. Per tutte le fiere che si svolgono nell'anno solare, l'operatore potrà inoltrare separate domande nella quale specifica la sua partecipazione alle stesse in relazione alla disciplina riportata nei singoli Bandi emessi dal Comune.

Decorso il termine per l'inoltro delle istanze, sarà redatta la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

 - a. anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
 - b. anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
 - c. anzianità di iscrizione nel R.E.A.
 - d. ordine cronologico di presentazione della domanda

3. Qualora sia stata applicata la facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per merceologia, è redatta una distinta graduatoria provvisoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

L'Ufficio commercio procederà: alla diffusione del Bando anche presso i Comuni da cui provengono di norma le istanze di partecipazione, alla formulazione di un fac-simile di domanda da distribuire ai richiedenti, all'esame delle domande pervenute man mano che esse pervengano comunicando agli interessati le eventuali integrazioni, redigerà una graduatoria provvisoria rendendo noto per iscritto ai singoli richiedenti la data ed i luoghi di affissione della graduatoria provvisoria, la posizione individuale nella graduatoria provvisoria, il termine finale perentorio per l'eventuale ricorso, la data di presentazione presso gli Uffici per la scelta del posteggio in relazione alla posizione acclarata in graduatoria. Dopo l'esame degli eventuali ricorsi redigerà la graduatoria definitiva.

4.La graduatoria definitiva è affissa all'Albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.

5.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle fiere promozionali e ai soggetti alle stesse ammessi.

Art. 15

Assegnazione temporanea di posteggi.

1.L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione dei mercati è effettuata di volta in volta tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati.

2.L'assegnazione temporanea dei posteggi eventualmente riservati ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 7, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.

3.Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, agli operatori muniti della regolare autorizzazione commerciale.

Art. 16

Computo delle presenze.

Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare. Nel caso in cui l'autorizzazione non è presentata dal titolare si applica l'art. 5 comma 5.

Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essa intende partecipare.

Art. 17

Orari del commercio su aree pubbliche.

1. Gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono determinati nel rispetto *dell'art.18 della L.R.11/2003* e dei seguenti criteri:
 - a) l'orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante, di norma, deve coincidere con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio;
 - b) l'orario dei mercati deve tener conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino;

Vengono fissati i seguenti orari

- per la vendita:
 - Mercati giornalieri apertura ore 8,00 - chiusura ore 13,00
apertura ore 17,00 - chiusura ore 20,00
 - Forma itinerante apertura ore 8,00 - chiusura ore 14,00.
- per l'apertura
 - Mercati settimanali ore 7,00 - chiusura ore 14,00

- c) orari particolari possono essere previsti per l'esercizio di commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.
- d) il Sindaco potrà introdurre norme di disciplina specificatamente riferite alle singole aree di mercato.

2. E' consentita, previo parere delle associazioni provinciali in rappresentanza dei consumatori e delle imprese di commercio, l'istituzione di mercati e fiere domenicali.

3. Qualora un mercato cada in giorno festivo esso è anticipato al precedente, se feriale, altrimenti è spostato al successivo.

4. Per motivo di pubblico interesse, si possono stabilire deroghe e limitazioni a carattere transitorio in materia di orari.

5. Relativamente al commercio in forma itinerante, potrà essere disposto il divieto di esercizio nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere e manifestazioni, per evitare dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.

6. E' consentito l'esercizio del commercio itinerante in prossimità dell'area del mercato settimanale nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 9 comma 3 con la deroga da 1 a due ore per la sosta.

TITOLO V ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PARTICOLARI.

Art. 18 Aree demaniali e marittime.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti, è consentito ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche solo previo nulla osta-assenso dell'autorità marittima competente ed alle condizioni da essa previste. L'autorità marittima potrà eventualmente raccordarsi con il Comune per definire un procedimento congiunto, che in ogni caso dovrà essere attuato nel rispetto dei criteri della trasparenza.

Art. 19 Autostrade, stazioni e aree di servizio.

1. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche, nelle aree di servizio stradale, nelle stazioni e nelle autostrade.

2. Il permesso di cui al c.1 deve risultare da atto scritto datato e sottoscritto dal soggetto autorizzante.

Art.20

Aree private messe a disposizione.

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.

2. nel caso di cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.

3. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla vigente normativa.

Art .21

Determinazione delle superfici di vendita.

Il Consiglio Comunale, preso atto delle risultanze delle consultazioni con le organizzazioni sociali di materia di commercio indica l'ampiezza complessiva delle aree indicate in cui è possibile il commercio su aree pubbliche così come qui di seguito precisato:

Ubicazione area mercatale	Mq. complessivi		Superficie di vendita	
Ubicazione	mq.Complessivi	Disp.Commercio	disp.Somm.ne	Assegnata
<i>Piazzetta 167</i>	<i>250</i>	<i>160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Piazza Sant'Achille</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70</i>

<i>Largo Apicella</i>	50	0	0	18
<i>Piazza Minuto Pesce</i>	260	0	0	72
<i>Piazza Mentana</i>	16	0	0	16
<i>Mercato Ex Mattatoio</i>	2500	111,48	0	528
<i>Piazza Gramsci</i>	2700	162	24	234
<i>Mercato Settimanale</i>	14.900	448	0	10429
<i>Fiera del bestiame</i>	4.700	2.700	0	0
<i>Mercatino San Nicola</i>	3.000	1.749	0	2.248
<i>Festività Patronali</i>	7.200	5.150	0	1.518
<i>Area Cimiteriale</i>	200	48	0	33,25
<i>Uniposteggio somm. ne</i>	120	0	0	120
<i>Aree Sparse Uni post.</i>	1000	0	0	40
<i>Aree domenicali frutta</i>	500	0	0	80
<i>Aree Urbane</i>	4000	1506	144	438
TOTALI	41.606	12.034,48	168	15844,25

SUPERFICIE DEI POSTEGGI

Somministrazione	mq. 24
Prodotti Ittici	mq. 16
Edicola	mq. 20
Frutta e verdura	mq. 30
Fiori e piante	mq. 24
Macellerie T.M. II (bovini ecc.)	mq. 30
Pollerie	mq. 30
Macellerie equine	mq. 30
Alimentari	mq. 30
Latticini	mq. 30
Dolciumi e pasticceria	mq. 30
Merci varie e articoli casalinghi	mq. 30
Lampadari	mq. 50
Abbigliamento e calzature	mq. 24
Altre tabelle Merceologiche non classificate	mq. 20
Vendita diretta dei prodotti ittici	mq. 12
Vendita diretta dei prodotti agricoli	mq. 12

Il titolare del posteggio, avente a disposizione autoveicoli omologati come punti di vendita, ha priorità per l'assegnazione di un'area sufficiente per esercitare la propria attività ove la stessa sia fisicamente disponibile.

Art.22

Occupazione temporanea di aree pubbliche.

Ai fini dell'occupazione temporanea di suolo pubblico con impiantistica mobile

(ombrelloni, tende, tavoli, pedane di legno, ecc..) nei pressi e nelle vicinanze di esercizio di qualunque genere e specie, anche se di natura stagionale, viene fissato un divieto assoluto per quelle strutture chiaramente incompatibili rispetto all'ambientazione architettonica-storica-turistica ivi esistente. Tale divieto è valido anche quanto si è in presenza di strutture in contrasto con i principi della mobilità dell'insediamento.

A riguardo rimangono valide le prescrizioni, anche per le insegne di qualunque genere in ordine alle competenze della commissione edilizia nonché le norme vigenti in materia di urbanistica.

INDIVIDUAZIONE AREE PUBBLICHE IN CUI E' AMMESSO L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Mercati Giornalieri	GIA'	OPERANTI	
piazza gramsci	posteggi n. 30	di cui occupati n.15	liberi n.15
mercato minuto pesce	posteggi n. 24	di cui occupati n. 24	liberi n.//
mercato madonna martiri	posteggi n. 23	di cui occupati n.23	liberi n.//
largo apicella	posteggi n.1	di cui occupati n.1	liberi n.//
piazza s. achille	posteggi n. 2	di cui occupati n.1	liberi n.1

MERCATO SETTIMANALE

Area compresa nelle vie: Salvucci con partenza da via Terlizzi, numero due corsie impegnate con posteggi contrapposti per ogni corsia; via Dossetti con posteggi contrapposti; via P.Gioia: lungo marciapiede chiesa S. Achille fino a ricomprendere il largo a confine con via P.Togliatti con posteggi contrapposti; via La Malfa: corsia a scendere verso via Ruvo una corsia con posteggi contrapposti; via Molfettesi del Venezuela primo tratto da via Salvucci; via Pio XII. Via Marinelli a partire da Via Salvucci; Via Molfettesi d'Argentina a partire da Via Salvucci

Posteggi totali N. 392

AREE URBANE NUOVI INSEDIAMENTI

-Piazza Municipio e Centro Storico nella giornata domenicale 1 volta al mese:
per mercatino antiquariato e/o delle pulci e/o amatoriale (merci varie) n. 50 posteggi.

- Piazza Principe di Napoli per mercatino di hobbysti e collezionisti con cadenza domenicale periodica e/o stagionale n.10 posteggi.

- Parcheggio antistante ingresso laterale Mercato ex – Mattatoio per esposizione e vendita temporanea e occasionale di prodotti dell'artigianato russo e polacco da parte di cittadini dell'U.E.

Apertura solo domenicale

- Viale dei Crociati per mercatino etnico*(prodotti etnici)* n. 20 posteggi.

* (per prodotto etnico si intende merce tipica appartenente ad altri paesi.)

Apertura giornaliera con orario di comparto

- Viale dei Crociati uni- box somministrazione n. 1 posteggio*;

- località Prima Cala uni- box somministrazione n. 2 posteggi*;

- Località torre Gavetone uni box somministrazione n. 1 posteggio*;

* (Le autorizzazioni all'insediamento saranno subordinate al rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità Marittima o Regionale competente).

- area ridosso mercato minuto pesce n. 1 posteggio per frutta e verdura;

- Piazzetta della 167 (o in alternativa Piazza accanto alla Chiesa S. Achille) n. 6 posteggi alimentari, orto-frutta e ittici.

- Via Papa Montini ang. Via Mar. Via Fani n.1 posteggio di frutta e verdura;

- Via Cad.sul Mare ang. Vico XII Mad. Martiri n.1 posteggio di frutta e verdura;

Aree stagionali con orario di comparto

- via Berlinguer 1 posteggio stagionale di frutta e verdura

- via A Salvucci n. 1 posteggio stagionale di frutta e verdura;

- Via G.De Candia alt. fronte civico Uno n.1 posteggio stagionale di frutta e verdura;

-- Via Cap.de Candia ang.Via Magrone n.1 posteggio stagionale di frutta e verdura;

AREA CIMITERIALE COMUNALE GIA' OPERANTE

Vendita di fiori a mezzo Uni – Box ubicati di fronte all'ingresso principale:
Posteggi N. 4.

AREA CIMITERIALE COMUNALE NUOVI INSEDIAMENTI

Vendita di fiori a mezzo Uni – Box da ubicarsi verso la zona di espansione
Posteggi n. 2 .

UNIPOSTEGGIO UBICATI per somministrazione alimenti e bevande

GIA' OPERANTI

- Angolo Seminario Vescovile
- Angolo Area Portuale
- Angolo Mercato Ittico
- Marciapiede Calvario
- Interno Villa Comunale

AREE SPARSE UNIPOSTEGGIO

GIA' OPERANTI

- Largo Trione n. 1 posteggio;
- Madonna dei Martiri angolo via San Carlo e Mameli n. 1 posteggio;
- Lungomare Marcantonio Colonna (adiacente inps + adiacenze via Ten. Lezza) n. 2 posteggi.

AREE DOMENICALI VENDITA FRUTTA FRESCA E SECCA UNIPOSTEGGIO

GIA' OPERANTI

- Via Madonna Delle Rose;
- Piazza Gramsci;
- Via Madonna Dei Martiri Angolo S.Rocco;
- Area Antistante Piazza Minuto Pesce.

AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DI FIERE E SAGRE

FESTIVITA' PATRONALE – MADONNA DEI MARTIRI

- ◆ Fiera del bestiame – Viale verso il Santuario fino al tiro a segno;
- ◆ Area Mercato Ittico – Piazzale antistante il Centro Storico (Arco Della Terra);
- ◆ Corso Dante;
- ◆ Piazza Garibaldi (due lati antistanti Seminario Vescovile).

FESTIVITA' SAN NICOLA

- ◆ Viale Gramsci – Via Generale Amato e loro adiacenze

SAGRE PRODOTTI ITTICI

Banchina San Domenico (piazzale antistante mercato ittico).

TITOLO VI

TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE

ART. 23.

VALIDITA' E TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PIANO.

IL PRESENTE PIANO HA VALIDITÀ QUADRIENNALE, SALVO MODIFICHE DA APPORTARVI IN CASO DI VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI DI LUOGHI O DELLE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE CITTADINE.

IL PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELLE NUOVE AREE MERCATALI SI SVOLGERÀ SECONDO LE SCADENZE QUI DI SEGUITO INDICATE:

- A BREVE TERMINE GLI INSEDIAMENTI CHE NON COMPORTANO RISTRUTTURAZIONI DI AREE ED INTERVENTI CON OPERE E COSTRUZIONI . ENTRO TALE PERIODO DOVRÀ ESSERE COMPLETATA LA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE DISPONIBILI.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.24

Canoni e tariffe.

Il Canone per la concessione del posteggio è deliberato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione o con distinto provvedimento consiliare. Il canone sarà distinto in relazione alle concessioni decennali ed alle concessioni temporanee.

Sono fatti salvi i provvedimenti esecutivi in atto alla data del presente regolamento.

Art. 25

Tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Per le occupazioni di suolo pubblico dovrà essere corrisposta la relativa tassa, secondo le tariffe stabilite dalla normativa in vigore all'atto dell'occupazione.

Sono fatti salvi i provvedimenti esecutivi in atto alla data del presente regolamento.

Art. 26

Limitazioni e divieti.

Il titolare di autorizzazione di *esercizio del commercio in forma itinerante e l'agricoltore che esercita la vendita dei propri prodotti nella medesima forma non possono sostare nella stessa superficie occupata durante la sosta per più di un ora con le modalità precisate all'art. 9 comma 3 e 17 comma 6.*

Sono illegittime le limitazioni e i divieti volti a tutelare posizioni di operatori in sede stabile o su aree pubbliche e ad ostacolare la concorrenza tra gli stessi.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti aree e strade: Centro Storico (Molfetta Vecchia), Corso Dante, Piazza Garibaldi, Corso Umberto, Via Vittorio Emanuele, Via Baccharini, Via Margherita di Savoia, Via Ten. Fiorino.

Nelle strade e zone cittadine non interdette al Commercio itinerante lo stesso dovrà essere esercitato con veicoli di tonnellaggio non superiore a 3,5 che siano in norma con le leggi per la circolazione stradale, e dei comparti di competenza, nel rispetto della segnaletica stradale, delle leggi antinquinamento e della viabilità pedonale e veicolare.

Il Comune per motivi di igiene e di traffico, può disporre che il commercio itinerante si svolga, sia pure temporaneamente e nel rispetto della norma, in alcune aree del parcheggio.

E' fatto divieto di utilizzare il posteggio per altra attività che non sia quella autorizzata.

E' vietato, altresì, manipolare ovvero eseguire lavori di trattamento di merci e di prodotti all'interno della struttura assegnata.

E' fatto divieto, infine, di utilizzare l'insediamento ad uso deposito ed altre pertinenze di servizio, nonché ingombrare l'asse stradale e pedonale, se non nei limiti di 1 metro lineare e circostante il perimetro autorizzato e comunque, nel caso di utilizzo di marciapiedi, non oltre il 50 per cento della superficie del marciapiede stesso

Quanto alla vendita diretta dei prodotti ittici viene espressamente richiamata l'apposita ordinanza ministeriale del 2.03.2000 e le prescrizioni in essa indicate ivi comprese le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 27

Sanzioni.

1. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare senza il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, è punito ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.lgs. 114/1998.

2. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato secondo quanto previsto nel Piano, è assoggettato alle sanzioni di cui all'art.29, comma 2, del D.lgs. 114/1998.

3. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 22 e 29 del D.lgs. 114/1998 per le violazioni ivi previste, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento a favore del Comune di una somma *non inferiore a Euro 258,23 a e non superiore a Euro 1.549,37:*

- a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli articoli 8 e 9 comma 6;

b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni previsto all'articolo 8, comma 6 e all'articolo 9, comma 5;

c) l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'articolo 9, comma 3 o 17 comma 6 in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto;

d) l'operatore in forma itinerante che esercita nei giorni, periodi o zone in cui l'attività è stata interdetta

a) *l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio non vi provvede nel termine di novanta giorni dall'invito.*

Art. 28

Norma di rinvio.

Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento si rinvia alla vigente normativa statale, regionale e comunale.

Lo stesso si intenderà modificato ed integrato ove sopravvenisse successiva normativa nella materia di comparto.

Art. 29

Abrogazione.

Il presente regolamento abroga quelli approvati con deliberazione consiliare n. 151 del 16 ottobre 1996, n. 110 del 25.07.1997, G.C. n. 161 del 18.04.2001 **e deliberazione consiliare n.142 del 29/10/2002** ed ogni altro atto o provvedimento per la parte in cui contrasti con il presente.

ALLEGATO A

CATEGORIE MERCEOLOGICHE UTILIZZABILI PER LA EVENTUALE RIPARTIZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE E NEI MERCATI

1)Alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni; 2)Prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese; 3) frutta e verdura; 4) pesci, crostacei e molluschi; 5) pane, pasticceria e dolci; 6) bevande; 7) cosmetici e articoli di profumeria; 8) prodotti tessili, biancheria; 9) articoli di abbigliamento e pellicceria; 10) accessori dell'abbigliamento; 11) calzature e articoli in cuoio; 12) mobili, articoli di illuminazione;13) casalinghi; 14) elettrodomestici, radio, TV; 15) dischi, musicassette e strumenti musicali; 16) ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igienico-sanitari e da costruzione; 17) libri, giornali, cartoleria; 18) fiori e piante; 19) animali e articoli per l'agricoltura; 20) accessori per auto-moto-cicli; 21) prodotti dell'artigianato tipico pugliese; 22) altri prodotti.